

*Convenuta:* Azienda Sanitaria Locale AL

### Questione pregiudiziale

Dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea se l'art. 2 n. 1 della direttiva 2000/35/EC <sup>(1)</sup> osti a una normativa nazionale, come l'art. 2 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9.10.2002 n. 231, che escluda dalla nozione di «transazione commerciale» — intesa come contratti che «comportano, in via esclusiva o prevalente, lo consegna di merci o lo prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» — e quindi dal proprio campo di applicazione il contratto di appalto di opera, indifferentemente pubblico o privato, e specificamente l'appalto pubblico di lavori ai sensi della direttiva 93/37/CEE <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU 1993, L 199, pag. 54).

## Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-305/19)

(2019/C 213/16)

*Lingua processuale: il ceco*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

*Convenuta:* Repubblica ceca

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo garantito che attestati di prestazione energetica fossero affissi negli edifici che hanno una metratura utile totale di oltre 500 m<sup>2</sup> — per i quali è necessario il rilascio di un attestato di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia <sup>(1)</sup> — e che sono abitualmente frequentati dal pubblico, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva;
- condannare la Repubblica ceca alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE impone l'obbligo di affissione dell'attestato di prestazione energetica, rilasciato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, qualora un edificio con una metratura utile totale di oltre 500 m<sup>2</sup> sia abitualmente frequentato dal pubblico.

2. La normativa ceca [§ 7a zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (articolo 7a della legge n. 406/2000, sulla gestione dell'energia, nella versione modificata)] impone invece l'obbligo di affiggere un attestato — o un passaporto — di prestazione energetica per tali edifici unicamente nel caso in cui essi siano utilizzati da enti pubblici. Il diritto ceco non impone quindi l'obbligo di affiggere un passaporto di prestazione energetica allorché siffatti edifici sono utilizzati da soggetti diversi dagli enti pubblici e sono abitualmente frequentati dal pubblico. La necessaria modifica legislativa è, al momento attuale, solo in preparazione.
3. La Repubblica ceca non ha pertanto garantito che fossero affissi gli attestati di prestazione energetica negli edifici che hanno una metratura utile totale di oltre 500 m<sup>2</sup>, per i quali è necessario il rilascio di un attestato di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, e che sono abitualmente frequentati dal pubblico, ed essa, in tal modo, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva.

---

(<sup>1</sup>) GU 2010, L 153, pag. 13.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il  
15 aprile 2019 — Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello  
Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE**

(Causa C-306/19)

(2019/C 213/17)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Milis Energy SpA

*Convenuti:* Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico,

Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (<sup>1</sup>) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l'art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell'energia.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).